



Comune di Mezzoldo

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE N. 29

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.

L'anno **duemilaventuno** addì **undici** del mese di **giugno** alle ore 9.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SIVIERO STEFANIA	SINDACO	Presente
SALVINI ALEX	VICE SINDACO	Presente
MARCHESI GIOVANNI BATTISTA	ASSESSORE	Presente
	Totale presenti	3
	Totale assenti	0

La presente deliberazione, è assunta con la presenza in sede del Sindaco, ed il collegamento audio-video da remoto del Vice Sindaco Salvini Alex, dell'Assessore Marchesi Giovanni Battista e del Segretario Comunale dott. Vincenzo De Filippis., in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del D.P.C.M. 1° marzo 2020.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Siviero Stefania, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.

La Giunta Comunale

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- n. 9 del 03.03.1995 di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – classificazione delle aree) D.Lgs 15.11.1993 n. 507, art, 42 comma 3);
- n. 10 del 03.03.1995 di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (art. 40 D.Lgs 15.11.1993 n. 507) Approvazione;
- n. 11 del 03.03.1995 di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – comuni di classe V – tariffe applicabili;
- n. 17 del 10.05.1995 di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Risposta o.i. delibera consiliare n. 11/95. “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – tariffe”;
- n. 4 del 13.01.1995 di Consiglio Comunale avente per oggetto: D.Lgs. 15.11.1993 n. 507. Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazione del Regolamento Comunale;
- n. 156 del 21.10.1995 di Giunta Comunale avente ad oggetto: D.L. 15.11.1993 n. 507. Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazione delle tariffe da applicarsi dal 01.01.1995;

VISTO l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 5 in data 15.04.2021 esecutiva a termini di legge, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è stato approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come da allegato "A", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto 13 gennaio 2021, del Ministro dell'Interno, che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge

Delibera

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, per l'anno 2021, come da allegato "A", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
4. DI FISSARE, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento in una unica soluzione entro la data del 30 aprile ovvero in caso di versamento rateale di importo superiore a € 1.500,00 può essere concesso il versamento in rate fino ad un massimo di n. 4 rate trimestrali con scadenze da concordare;
5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

PARERI DEL SEGRETARIO

*Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale;
Esperita l'istruttoria di competenza;*

E S P R I M E

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopraindicata ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

E S P R I M E

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

E S P R I M E

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).

*Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Siviero Stefania

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n, 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 18.06.2021 all'Albo Pretorio on-line del Comune di Mezzoldo, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Lì, 18.06.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on-line del Comune di Mezzoldo e diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.

Lì, 18.06.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Li, 18.06.2021

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo De Filippis